



## Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 356-2023 - Seduta N° 3802 - del 21/04/2023 - Numero d'Ordine 11

Prot/2023/355343

Oggetto Istituzione dell'Elenco regionale delle menzioni "Vigna" - Legge 238/2016, art. 31, comma 10.

Struttura Proponente Settore politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità

Tipo Atto Deliberazione

---

### Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore		X
Angelo GRATAROLA	Assessore	X	
Augusto SARTORI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore		X
		6	2

Relatore alla Giunta PIANA Alessandro

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

**La Giunta Regionale**

All'unanimità ha approvato il provvedimento

---

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 21 sub

**Elementi di corredo all'Atto:**

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche;

VISTA la legge 12 dicembre 2016 n. 238, recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" ed in particolare:

- l'art. 8, comma 4, che prevede che lo schedario viticolo è gestito dalle regioni secondo modalità concordate nell'ambito dei servizi del SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale;

- l'art. 31, comma 10, che prevede che la menzione "Vigna" o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, possa essere utilizzata solo nella presentazione o nella designazione dei vini a DO ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve e a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco tenuto e aggiornato dalle regioni mediante procedura che ne comporta la pubblicazione;

VISTO altresì il comma 13 del sopracitato art. 31 nel quale si dice che "Le specificazioni, menzioni e indicazioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per la menzione «Vigna», devono essere espressamente previste negli specifici disciplinari di produzione, nell'ambito dei quali possono essere regolamentate le ulteriori condizioni di utilizzazione nonché definiti parametri maggiormente restrittivi rispetto a quanto indicato nel presente articolo";

CONSIDERATO che lo schedario viticolo regionale "Schedario" comprende tra le altre, l'insieme delle superfici vitate iscritte con l'idoneità tecnico produttiva a produrre vini a denominazione di origine geografica;

CONSIDERATO che tra le informazioni di carattere tecnico ed agronomico, contenute nello schedario viticolo e riferite alla singola unità vitata, oltre all'idoneità tecnico produttiva ai fini della rivendicazione della produzione delle relative DO produrre vini a denominazione di origine è prevista l'eventuale indicazione della menzione vigna;

RITENUTO necessario - al fine di consentire ai produttori di utilizzare le menzioni "Vigna" per i prodotti della campagna vendemmiale 2023/2024 - dare attuazione alle disposizioni di cui alla sopra citata Legge 12 dicembre 2016 n. 238 fissando i criteri, le modalità ed i termini per la redazione dell'Elenco regionale delle menzioni "Vigna", secondo le disposizioni contenute nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale;

Su proposta del Vice Presidente, Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'Entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo e Tempo Libero, Marketing e Promozione Territoriale, Parchi, Gestione e riforma dell'Agenzia In Liguria, Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza;

## D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di istituire l'Elenco regionale delle menzioni "Vigna" di cui all'articolo 31, comma 10, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";
- 2) di approvare le Disposizioni per l'istituzione dell'Elenco regionale delle menzioni "Vigna" contenute nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante i criteri, le modalità, nonché i termini per la redazione dell'Elenco regionale;
- 3) di disporre che il Dirigente responsabile del Settore Ispettorato Agrario Regionale provvederà ad approvare con proprio atto l'Elenco regionale delle menzioni "Vigna", nonché i successivi aggiornamenti, sulla base delle predette disposizioni tenendo conto delle richieste motivate e documentate presentate dai produttori interessati;
- 4) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito web regionale [www. Agriligurianet.it](http://www.Agriligurianet.it);
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

**Allegato A - Disposizioni per l'istituzione dell'Elenco regionale delle menzioni "Vigna"**

**1) La menzione "Vigna"**

La menzione "Vigna" viene specificata al comma 10 dell'articolo 31 della legge 238/2016 che stabilisce che seguita da toponimo o da nome tradizionale, può essere impiegata nella presentazione dei vini.

La normativa nazionale di settore concede alle Regioni la possibilità di definire un elenco delle menzioni "Vigna" che potranno essere rivendicate per ogni vino a Denominazione di origine protetta (DOP) prodotto sul territorio regionale, a partire dalla prima vendemmia utile (campagna vendemmiale 2023/2024), nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che le uve siano effettivamente ottenute dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale;
- che tale produzione di uva sia specificamente rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve di cui all'articolo 37 della legge 238/2016;
- che tali uve siano state vinificate separatamente dal resto dell'altra produzione aziendale.

Con questo documento si procede a definire quanto necessario per la presentazione e l'istruttoria delle richieste di registrazione delle menzioni "Vigna" seguite da toponimo o nome tradizionale e più precisamente si procede a definire:

- i soggetti autorizzati a presentare la richiesta di individuazione;
- i requisiti per l'individuazione e l'impiego della menzione "Vigna";
- la modalità di presentazione, la modulistica e la documentazione a corredo della richiesta di individuazione;
- le modalità di istruttoria delle istanze ricevute dai soggetti delegati;
- le tempistiche per la presentazione delle domande e la pubblicazione dell'elenco delle menzioni "Vigna".

La definizione contenuta nella legge 238/2016 consente di usare, nella presentazione e nella designazione dei vini a DOP, come menzione "Vigna":

- a) il toponimo;
- b) il nome tradizionale.

Essi possono essere utilizzati purché siano entrambi riconducibili alla superficie vitata dalla quale si ottengono le uve che, coltivate e vinificate secondo le specifiche prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, siano in ogni caso vinificate separatamente.

**2) Soggetti autorizzati a presentare la richiesta di individuazione**

Possono fare richiesta di tale denominazione le aziende agricole titolari di posizione a schedario vitivinicolo, aggiornato alla data di presentazione dell'istanza e da cui risulti la conduzione delle particelle ascrivibili alla menzione "Vigna" per la quale è richiesta l'individuazione.

### **3) Requisiti per l'individuazione**

La menzione "Vigna":

- delimita un territorio senza soluzione di continuità;
- può essere utilizzata da una o più aziende che conducono terreni vitati all'interno dell'area afferente al toponimo;
- può essere utilizzata nella presentazione di più vini per Denominazione;
- può essere utilizzata nella presentazione di più Denominazioni;
- deve essere utilizzata da Denominazioni di uguale livello (o esclusivamente DOCG o esclusivamente DOC); per ottenere la menzione "Vigna" riferita al toponimo deve essere allegata la documentazione cartografica e/o documentazione fotografica della segnaletica comunale, che dimostri l'esistenza ufficiale del toponimo.

### **4) Modalità di presentazione delle domande**

La domanda di individuazione di menzione "Vigna", deve essere presentata alla Regione Liguria - Settore Ispettorato agrario regionale entro il 30 giugno di ogni anno per poter essere impiegata nella dichiarazione di raccolta/vendemmia successiva, mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it), e deve contenere le Denominazioni per cui ne è richiesto l'uso. La richiesta di individuazione di menzione vigna deve avvenire con la compilazione del modulo "RICHIESTA DI INDIVIDUAZIONE DI MENZIONE VIGNA", disponibile sul sito [www.agriligurianet.it](http://www.agriligurianet.it) nella sezione modulistica – settore vitivinicolo.

### **5) Definizioni**

#### **a) Toponimo**

Con toponimo si intende il nome proprio del luogo geografico, come desumibile dalla documentazione cartografica ufficiale che generalmente non presenta confini naturali o fisici tali da essere immediatamente individuabili e, pertanto, la cui estensione non sempre è geograficamente delimitata.

Stante la frammentazione fondiaria nonché la mancanza di confini topografici o cartografici precisi, risulta che generalmente un toponimo non è attribuibile ad una sola azienda, ma può essere utilizzato da più produttori e per più vini a DOP.

Per lo stesso vino a DOP, il toponimo che è già utilizzato per denominare una menzione geografica elencata nel relativo disciplinare di produzione, non può essere utilizzato anche per la menzione "Vigna".

#### **b) Nome tradizionale**

Con nome tradizionale si intende, ai sensi Regolamento Delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018, un nome generico (anche di carattere storico o di fantasia) che è impiegato da almeno 5 anni.

Tale durata è fissata in conformità con quanto disposto dall'articolo 35, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 607/2009, relativo alle denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

Anche in questo caso è possibile che lo stesso nome tradizionale sia utilizzato da più aziende e per più vini a DOP.

### **6) Documentazione da allegare alla domanda**

- Fotocopia del documento di identità, del titolare o del legale rappresentate l'azienda richiedente.

#### 6.1 Se menzione riferita a toponimo:

- cartografia ufficiale da cui sia rinvenibile il toponimo; qualora il toponimo non sia rinvenibile nella cartografia ufficiale sopra elencata, è ammesso l'impiego di cartografia storica supportata da cartografia o da dichiarazione del Comune che confermi l'esistenza del toponimo;
- documentazione riportante una prima indicazione della sua delimitazione territoriale (su base catastale) ed all'identificazione sul GIS delle superfici vitate.

#### 6.2 Se menzione riferita ad un nome tradizionale:

- registri di cantina e qualsiasi documentazione commerciale in cui viene fatto riferimento al nome (es. documenti commerciali, promozionali) che possano dimostrarne l'utilizzo continuativo da parte dell'azienda per almeno 5 anni, ma non può essere presa in considerazione come prova dell'utilizzo del nome la presentazione del prodotto.

### **7) Istruttoria delle domande**

L'istruttoria delle domande è di competenza del Settore Ispettorato Agrario Regionale della Regione Liguria che predispone ed approva l'Elenco regionale delle menzioni "Vigna", definito secondo i criteri e le procedure sopraesposte, con una modulistica all'uopo elaborata.

Il Settore Ispettorato Agrario Regionale è il responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco regionale delle menzioni "Vigna", sulla base di richieste motivate e documentate che possono essere presentate dai produttori interessati. L'eventuale aggiornamento dell'Elenco regionale delle menzioni "Vigna" è approvato entro il 31 luglio di ogni anno.

### **8) Tempistica**

Le domande, da parte dei soggetti richiedenti, al soggetto competente per l'istruttoria indicato al punto 4), possono essere presentate **entro il 30 giugno** di ogni anno; alla segnalazione deve essere unita la documentazione cartografica o commerciale giustificativa a supporto della menzione "Vigna" richiesta.

Il Settore Ispettorato Agrario Regionale della Regione Liguria approva **entro il 31 luglio** di ogni anno le istanze secondo i criteri e le procedure sopraesposte e predispone ed aggiorna l'Elenco regionale delle menzioni "Vigna".

---

**Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento**

Identificativo atto 2023-AC-375

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Alessandro PIANA		19/04/2023 12:51
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Federico MARENCO		19/04/2023 12:49
* Approvazione Legittimità	Monica BARATTA		19/04/2023 10:41
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Federico MARENCO		19/04/2023 09:51
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Gabriele FIANNACCA		17/04/2023 09:59

\* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

**Trasmissione provvedimento:**

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto

Sito web della Regione Liguria